

Al comma 1, sopprimere le parole: , senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. 3. Cè, Dalla Rosa, Galli.

(A.C. 424 — sezione 3)

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 7.

(Specializzazione in medicina termale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia che abbiano attinenza con la medicina termale.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 7.

(Specializzazione in medicina termale).

Sopprimerlo.

7. 2. Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*** 7. 1.** Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*** 7. 3.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

Sopprimere il comma 2.

7. 4. Cè, Dalla Rosa, Galli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In sede di prima applicazione i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1, hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

7. 5. Cè, Dalla Rosa, Galli.

(A.C. 424 — sezione 4)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 8.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro).

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.

2. Il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico non prescrittore con il Servizio sanitario nazionale è compatibile

con l'attività prestata presso aziende termali, purché questa si svolga senza vincolo di subordinazione o preveda l'esercizio di funzioni non direttamente connesse all'erogazione delle cure termali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 8.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro).

Sopprimere il comma 2.

8. 3. Valpiana.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 229 del 1999, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di collaborazione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

* **8. 2.** Guidi, Massidda, Cuccu, Baiancone, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di collaborazione con il Servizio sanitario na-

zionale del medico che, nell'ambito di tale servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 229 del 1999, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

* **8. 4.** Debiasio Calimani.

Al comma 2, sopprimere le parole da: o preveda l'esercizio fino alla fine del comma.

8. 5. Cè, Dalla Rosa, Galli.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: dei medici termalisti.

8. 1. Governo.

(A.C. 424 — sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

(Profili professionali).

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è disciplinato il profilo professionale dell'operatore termale, che opera esclusivamente negli stabilimenti termali. Sono fatte salve le competenze specificamente riservate a profili professionali diversi da quelli indicati dal presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

(Profili professionali)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è disciplinato il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali.

2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

9. 1. Battaglia.

(A.C. 424 – sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 10.

(Talassoterapia).

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

(A.C. 424 – sezione 7)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

(Qualificazione dei territori termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

(Qualificazione dei territori termali).

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

11. 1. Detomas, Caveri, Zeller, Brugger, Widmann.

(A.C. 424 – sezione 8)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 12.

(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali).

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria at-

tività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consorzi eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 12.

(*Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali*)

Al comma 1, sopprimere le parole: Nel-l'ambito delle risorse finanziarie disponibili e.

12. 1. Cè, Dalla Rosa, Galli.

Al comma 1, sostituire le parole: termale e di quella indotta *con le seguenti:* dei territori termali.

12. 2. Le Commissioni.

(A.C. 424 — sezione 9)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 13.

(*Marchio di qualità ambientale termale*).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità ambientale termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità ambientale termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione miniera per le attività termali presenta alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità ambientale termale unitamente ad una documentazione attestante:

a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;

b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche del territorio termale;

d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e per la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

4. L'assegnazione del marchio di qualità ambientale termale è sottoposta a verifica dal Ministero dell'ambiente ogni due anni.

5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, comma 1, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità ambientale termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 13.

(*Marchio di qualità ambientale termale*)

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. 4. Le Commissioni.

Al comma 1, dopo le parole: concessione mineraria per le attività termali, *aggiungere le seguenti:* ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione.

13. 2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Governo.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: o alla provincia autonoma.

13. 1. Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: e storico-artistiche del territorio termale *con le seguenti:* culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale.

13. 5. Le Commissioni.

Al comma 4, sostituire le parole da: ambientale termale fino alla fine del comma con le seguenti: termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.

13. 6. Le Commissioni.

Al comma 4, sostituire le parole: ogni due anni *con le seguenti:* ogni cinque anni.

13. 3. Governo.

(A.C. 424 - sezione 10)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 14.

(*Sanzioni*).

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque minerali curative e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 14.

(*Sanzioni*)

Al comma 1, sostituire le parole: acque minerali curative *con le seguenti:* acque termali.

14. 1. Governo.

Al comma 2, dopo le parole: dal comma 1 *aggiungere le seguenti:* e dall'articolo 2, comma 2,

14. 3. Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

14. 4. Le Commissioni.

Alla rubrica, premettere le parole: Pubblicità e.

14. 2. Cè, Dalla Rosa, Galli.

(A.C. 424 – sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che in atto non è riconosciuta la qualifica professionale del medico « termale », molto spesso assunto negli stabilimenti termali con rapporto di lavoro impiegatizio generico e non medico,

impegna il Governo

a vigilare attraverso i ministeri competenti affinché il ruolo del medico termale sia contemplato nella contrattazione collettiva nazionale dei medici.

9/424/1. Caccavari, Servodio, Giacalone.

La Camera,

premesso che le prestazioni termali erogate negli stabilimenti delle aziende termali devono prevedere l'esclusivo utilizzo di apparecchiature le cui caratteristiche tecniche assolvano alle esigenze e finalità di uso terapeutico;

impegna il Governo

ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento legislativo, un

decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione nonché le modalità di esercizio, di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi. Impegna altresì il Governo, nelle figure del ministro dell'industria e del ministro della sanità, ad aggiornare con apposito decreto l'elenco degli apparecchi in questione, tenendo conto della evoluzione tecnologica del settore termale e delle normative comunitarie vigenti.

9/424/2. Landi di Chiavenna.

La Camera,

tenuto conto che:

con la presente legge le prestazioni termali sono erogate dal servizio sanitario nazionale, si richiede quindi un'omogeneità di standard di qualità su tutto il territorio nazionale nonché delle prestazioni erogate. In riferimento a ciò le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno nel loro statuto norme che consentono particolari incentivi e flessibilità nel settore termale. In considerazione che lo statuto va rispettato, ma nel contempo esso potrebbe essere utilizzato per introdurre le prestazioni non previste da altre regioni, creandosi quindi un effetto dell'orientamento degli utenti del settore. Infatti essi si orienteranno verso quei territori che offriranno prestazioni che altri territori non possono offrire;

impegna il Governo
ed in particolare il Ministero della sanità:

ad avviare accordi attraverso la conferenza Stato-Regioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano, affinché queste ultime, pur nel rispetto dello statuto, si impegnino ad erogare pari prestazioni rispetto agli altri territori, evitando qualsiasi forma di concorrenza sleale.

9/424/3. Massidda.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI ELABORATI IN BASE ALL'ARTICOLO K. 3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA: CONVENZIONE SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, DEL SUO PRIMO PROTOCOLLO FATTO A DUBLINO IL 27 SETTEMBRE 1996, DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI DETTA CONVENZIONE, CON ANNESSA DICHIARAZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996, NONCHÉ DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997 E DELLA CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI NELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI, CON ANNESSO, FATTA A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1997. DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DEGLI ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA IN RELAZIONE ALLA COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, NONCHÉ DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5491-B)

(A.C. 5491 - sezione 1)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 3.**

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 322-bis. — *(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).* — Le disposizioni degli articoli

314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svol-

gono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

ART. 322-ter. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corri-

spondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato ».

2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 640-quater. — (*Applicabilità dell'articolo 322-ter*). — Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter ».

(A.C. 5491 — sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 316-ter. — (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*). — Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello

stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito ».

(A.C. 5491 - sezione 3)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale).

1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: « a danno di uno Stato estero », sono sostituite dalle seguenti: « a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ».

2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: « a danno di uno Stato estero », sono sostituite dalle seguenti: « a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ».

(A.C. 5491 - sezione 4)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

(Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale).

1. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: « 316-bis » è inserita

la seguente: « , 316-ter », e dopo la parola: « 322 » è inserita la seguente: « , 322-bis ».

2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: « 316-bis » è inserita la seguente: « , 316-ter », e dopo la parola: « 322 » è inserita la seguente: « , 322-bis ».

(A.C. 5491 - sezione 5)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

« Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila ».

(A.C. 5491 - sezione 6)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: « lire sette milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire sette milioni settecentoquarantacinquemila ».

(A.C. 5491 - sezione 7)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: « lire ventuno milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire ventitre milioni duecentotrentacinquemila ».

(A.C. 5491 - sezione 8)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73

della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: « venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sette milioni settecentoquarantacinquemila ».

(A.C. 5491 - sezione 9)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 11.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è

sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

c) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

d) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuta del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

e) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

f) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

g) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vica-

rio della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

h) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere d), f) e g) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alla lettera a) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

i) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera d) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera g) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

l) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera g) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

m) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera g), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere d) e f) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera g) diverse da quelle già irrogate, nei

confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera *l)*;

n) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

o) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d), f)* e *g)* si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nella lettera *a)* e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

p) prevedere l'istituzione di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

q) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, di ricevere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso del socio; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera *g)*,

numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio;

r) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche private e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

s) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al

comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: private.

11. 1. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. 4. (da votare ex articolo 86 comma 4-bis del regolamento)

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: sia fatta in base al suo valore al momento del recesso del socio con le seguenti: sia fatta in base al suo valore al momento del recesso.

11. 3. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per litigii ed arbitraggi previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia; .

11. 5. (da votare ex articolo 86 comma 4-bis del regolamento)

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).

11. 2. Le Commissioni.

(A.C. 5491 – sezione 10)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

(A.C. 5491 - sezione 11)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

(Autorità responsabile).

1. Il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

(A.C. 5491 - sezione 12)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 14.

(Esercizio delle deleghe).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di

trasmissione degli schemi medesimi. De-corso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.

(A.C. 5491 - sezione 13)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 15.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 5491 - sezione 14)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TI-
TOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

*Sostituire il secondo periodo con il se-
guente:*

Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

Tit. 1. Le Commissioni.